

Ordinanza n. 2/2021

Il Direttore della Direzione Aeroportuale di Puglia - Basilicata,

- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);
- VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (G.U. Serie Generale n. 96 del 22-04-2021);
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021 (adozione del protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici);
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 143 del 17 giugno 2021 - recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 19 giugno 2021,



- recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTE le Linee Guida EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, Ed. 3 del 17/06/2021;
- VISTE le Linee Guida ENAC per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2”, Emergenza COVID-19, Ed. n. 5 del 17 luglio 2020;
- VISTA la nota del Direttore Generale dell'ENAC prot. ENAC-DG 25/06/2021-0072060-P “*Disposizioni per una gestione efficace della ripresa del traffico stagione summer e misure in materia di tamponi Covid-19*”;
- CONSIDERATA la necessità di garantire una gestione efficace della ripresa del traffico nella stagione *Summer 2021*, tenuto conto dell'intensificazione dei volumi di traffico ed attesa la limitata utilizzabilità degli spazi aeroportuali, dovuta all'applicazione della normativa vigente per contrastare il diffondersi del COVID-19;
- DATO ATTO che, con gli operatori aeroportuali, è stata effettuata, in sede di Comitato Utenti degli aeroporti di Bari e Brindisi, riunito in seduta congiunta in data 7 luglio 2021, una valutazione finalizzata a consentire un utilizzo organico, efficiente ed in sicurezza delle infrastrutture aeroportuali ed evitare assembramenti e ritardi operativi;
- CONSIDERATO che, in un'ottica di contemperamento delle esigenze di ripresa delle attività del settore e di garanzia del rispetto delle misure di distanziamento sociale, introdotte ai fini della prevenzione dei rischi da contagio da COVID-19, occorre assicurare l'applicazione di adeguate misure preventive e di *contingency*;
- RITENUTO pertanto necessario individuare o ribadire azioni di prevenzione e mitigazione per garantire la continuità e l'efficienza del sistema aeroportuale;
- VISTA anche la propria nota prot. ENAC-EPB-16/07/2021-0080868-P, avente ad oggetto “*Intensificazione dei volumi di traffico durante la stagione estiva*”;

ORDINA

Art. 1 Sugli Scali di Bari e Brindisi sono adottate le seguenti misure operative:



1. Al fine di evitare potenziali assembramenti, soprattutto in prossimità di strozzature che generino accodamenti, il Gestore Aeroportuale monitorerà in via continuativa la capacità effettiva, anche in relazione alla configurazione degli spazi, delle aree partenze e arrivi *landside* e *airside* dei Terminal, interne e esterne, perseguendo il maggiore distanziamento sociale possibile nella gestione dei flussi ed utilizzando, ove possibile, i criteri di distanziamento previsti dalle indicazioni sanitarie in vigore.
A fronte di eventuali evidenze di sottodimensionamento ovvero di impossibilità di mantenere il distanziamento, nelle aree aeroportuali aperte al pubblico, sia in relazione all'affollamento degli spazi sia in relazione alla formazione di accodamenti che interferiscano con flussi ordinati, il Gestore medesimo precluderà, salvo giustificate eccezioni, in maniera permanente o limitata agli orari di picco, l'accesso e sosta di accompagnatori e visitatori nelle aree dei Terminal; di ciò assicurando adeguata informativa.
2. Il Gestore Aeroportuale e gli handlers dimensioneranno l'impiego delle risorse umane e strumentali in relazione ai volumi di traffico, presenti e attesi, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, l'assistenza necessaria ai passeggeri nonché il rispetto delle norme di contrasto all'emergenza epidemiologica.
3. Il Gestore Aeroportuale, in particolare, monitorerà l'afflusso ai varchi dei controlli di sicurezza passeggeri e bagagli a mano, fornendo le indicazioni necessarie, anche alle Imprese affidatarie dei servizi, al fine di evitare possibili assembramenti nei percorsi di ingresso.
4. Il Gestore Aeroportuale espletterà attività supplementari di coordinamento e controllo, legate all'emergenza pandemica, dei vari operatori privati presenti in aeroporto (ex art. 705 del Codice della Navigazione) con particolare riferimento alle attività degli handlers e dei sub-concessionari commerciali.

Art. 2 La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e produrrà effetti fino a nuovo avviso.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Il Gestore Aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A. ed i Presidenti del Comitato Utenti degli aeroporti di Bari e Brindisi sono invitati ad assicurare ampia divulgazione del presente provvedimento.



Aeroporto di Bari, lì 3 agosto 2021

IL DIRETTORE

Dirigente Antonio Lattarulo

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*